

Proposta di legge
Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021
– 2023

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014

Art. 2 - Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017

Art. 3 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

Art. 4 - Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

Art. 5 - Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2018

Art. 6 - Mense scolastiche. Abrogazione della l.r. 75/2019

Art. 7 - Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 75/2020

Art. 8 - Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 93/2020

Art. 9 - Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 97/2020

Art. 10 - Contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla viabilità locale nella Città metropolitana di Firenze e in provincia di Pistoia

Art. 11 - Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12

Art. 12 - Nuove misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici

Art. 13 - Contributo straordinario alla Fondazione Alinari per la Fotografia per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari

Art. 14 - Contributo straordinario al comune di Pontedera per acquisto immobile da destinare ad edilizia scolastica

Art. 15 - Riduzione per l'anno 2021 dei canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 16 - Copertura finanziaria

Art. 17 - Entrata in vigore

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022);

Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Considerato quanto segue:

1. In relazione all'aggiornamento del cronoprogramma e delle esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento è opportuno procedere ad alcune rimodulazioni di spese previste per finanziare interventi nel settore della mobilità, ripartendo gli importi, non variati, anche sulle annualità 2022 e 2023;

2. Sebbene la sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2021, abbia dichiarato incostituzionali gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.), la Regione può comunque continuare a svolgere attività istituzionali di promozione dei prodotti agricoli toscani, attuando tali interventi tramite gli ordinari strumenti della programmazione regionale ed europea. Pertanto la l.r. 75/2019 può essere integralmente abrogata;

3. È necessario completare il finanziamento degli interventi a favore del sistema neve, di cui al bando "Sistema neve in Toscana 2020", mirati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;

4. È necessario prevedere in favore della Fondazione festival Pucciniano un contributo fino all'importo massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2021, in continuità rispetto agli esercizi precedenti, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;

5. Per favorirne la ripresa economica ed il rilancio delle attività è opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza mediante un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio;
6. La modifica dell'articolo 3 della l.r. 97/2020 è necessaria per prevedere che l'assegnazione del contributo per le annualità 2022 e 2023 sia disciplinata con delibera di Giunta regionale e quindi non più con specifici accordi, al fine di semplificare l'attività amministrativa;
7. È opportuno finanziare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla strada provinciale 107 nella Città Metropolitana di Firenze e sulla strada provinciale 5 in Provincia di Pistoia;
8. Per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti sulla FI-PI-LI, è necessaria una norma con la quale la Giunta è autorizzata ad erogare alle società autostradali A11 e A12 il contributo massimo di 75.000,00 per il 2021 e 200.000,00 per il 2022 a seguito di stipula di specifica convenzione;
9. È necessario assicurare alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia - un contributo straordinario pari a euro 110.000 per l'annualità 2022, finalizzato alla prosecuzione delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari;
10. A seguito delle limitazioni imposte a livello sanitario dal governo nazionale per evitare il diffondersi dei contagi da pandemia da Covid 19 la situazione patrimoniale della Fondazione ORT non consente, nell'immediato, di far fronte alla prevista restituzione dell'anticipazione della quota di fondo di anticipazione di cui all'articolo 41 della l.r. 21/2010. Onde evitare, un ulteriore aggravio finanziario, è opportuno consentire alla Fondazione una rateizzazione su un triennio, subordinandone l'attivazione alla presentazione di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione;
11. È necessario attribuire risorse straordinarie al comune di Pontedera per l'acquisto di un immobile da destinare ad edificio scolastico, ove collocare i locali dell'Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara, al fine di porre rimedio ad una criticità insanabile legata all'attuale costruzione ospitante l'istituto scolastico;
12. Per sostenere le attività economiche colpite dalla crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è opportuno che i canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, siano ridotti per l'anno 2021 in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019;
13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni finanziarie.

Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014

1. Il comma 6 bis dell'articolo 255 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:
"6 bis. Alla spesa di cui all'articolo 23 bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 243.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale con le risorse già stanziare a legislazione vigente nella Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente:
a) per euro 163.000,00 per l'anno 2020, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020;
b) per euro 243.000,00 per l'anno 2021, del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021."

Art. 2
Interventi contro la violenza di genere.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 e alla lettera c) del comma 4 bis dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) la parola "285.000,00" è sostituita dalla seguente: "310.000,00".

Art. 3
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina.
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole "nel 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel biennio 2021 – 2022".
2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
"3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l'importo massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2021 e di euro 25.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022."

Art. 4
Manutenzione rete ciclabile.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

1. La lettera b ter del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
"b ter) fino a un massimo di euro 860.000,00 per il triennio 2021 – 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 200.000,00 per l'anno 2021;
2) euro 260.000,00 per l'anno 2022;
3) euro 400.000,00 per l'anno 2023."

Art. 5
Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) la parola: "2022" è sostituita dalla seguente: "2023".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 73/2018 le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023" e le parole "annualità 2022" sono sostituite dalle seguenti: "annualità 2023".

Art. 6
Mense scolastiche.
Abrogazione della l.r. 75/2019

1. La legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche) è abrogata.

Art. 7
Sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 75/2020

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022) dopo le parole "per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "ed euro 382.000,00 per l'anno 2021".

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 75/2020 è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020 ed euro 382.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:

a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per euro 382.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021;

c) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020."

Art. 8
Contributo alla Fondazione festival pucciniano.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 93/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019), le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 93/2020 la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 93/2020 dopo la parola "2020" sono aggiunte le seguenti: "e nell'anno 2021"

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 93/2020 è sostituito dal seguente:

"4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte rispettivamente:

a) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;

b) per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021."

Art. 9
Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 97/2020

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021) è inserito il seguente:
"1 bis. Con riferimento alle annualità 2022 e 2023, qualora le modalità attuative di cui al comma 1 siano indicate nella deliberazione della Giunta regionale che approva le graduatorie per l'erogazione dei contributi, si prescinde dalla stipula degli accordi di cui al medesimo comma 1."

Art. 10
Contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla viabilità locale nella Città metropolitana di Firenze e in provincia di Pistoia

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare:

- a) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2022, alla Città Metropolitana di Firenze, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della SP 107;
- b) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 175.000,00 per l'anno 2022, alla Provincia di Pistoia, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 5 nel tratto Sant'Agostino-Montale.

2. I contributi per le progettazioni degli interventi di cui al comma 1 sono erogati previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 375.000,00 per l'anno 2022 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022.

Art. 11
Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12

1. Al fine di disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2021 e 2022, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare risorse alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana, fino a un importo massimo di euro 75.000,00 nell'anno 2021 ed euro 200.000,00 nell'anno 2022, previo ottenimento del nulla osta del Ministero competente e a seguito della stipula di specifica convenzione con i soggetti interessati.

2. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a un massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2021 ed euro 200.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 12
Nuove misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici

1. Ad integrazione delle misure di sostegno di cui alla legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96 (Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell'articolo 41 della l.r.

65/2019), al fine di favorire la ripresa dell'attività economica a seguito dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, la Regione riconosce agli enti fieristici come definiti all'articolo 1 della citata l.r. 96/2020 e per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto.

2. Per accedere al contributo l'ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, deve organizzare direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale.

3. Il contributo, calcolato in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all'effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di "superficie netta" si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018.

4. Il contributo è determinato sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.

5. Per l'attuazione dell'intervento è autorizzata la spesa massima di euro 727.828,00, di cui euro 557.828,00 per l'anno 2021 ed euro 170.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 13

Contributo straordinario alla Fondazione Alinari per la Fotografia per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari

1. Al fine di proseguire le azioni connesse alla custodia del Patrimonio Alinari, nelle more della consegna presso le sedi di esposizione e conservazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali) la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Alinari per la Fotografia FAF, pari a complessivi euro 110.000,00 per l'annualità 2022.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 per l'annualità 2022 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022.

Art. 14

Contributo straordinario al comune di Pontedera per acquisto immobile da destinare ad edilizia scolastica

1. Al fine di consentire l'acquisto di un edificio ad uso scolastico destinato a ospitare l'Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara, la Giunta regionale, è autorizzata ad erogare al Comune di Pontedera un contributo straordinario complessivo di euro 3.000.000,00.

2. Con deliberazione della Giunta sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, rispettivamente per euro 600.000,00 per il 2021 e per euro 2.400.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 15

Riduzione per l'anno 2021 dei canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni su immobili di proprietà regionale, utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, sono ridotti per l'anno 2021 in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019. Gli importi delle riduzioni sono calcolati con riferimento ad ogni singola mensilità o a periodi diversi a seconda del periodo di copertura del canone previsto dal contratto. Per gli immobili di proprietà non esclusiva della Regione Toscana, la riduzione del canone sarà disposta previo assenso scritto di tutti i comproprietari.
2. La percentuale di riduzione dei canoni risultante dal calcolo proporzionale di cui al comma 1 è in ogni caso riportata al decile inferiore e può variare da un minimo del venti per cento ad un massimo del novanta per cento. Nel caso di contratti sottoscritti successivamente al gennaio 2019, per i mesi in cui non è possibile il confronto fra gli incassi, si applica una riduzione forfettaria del venti per cento.
3. La Giunta Regionale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di patrimonio, è autorizzata a riconoscere la riduzione dei canoni derivante dall'applicazione del comma 1 su istanza della controparte e secondo modalità operative individuate con apposita deliberazione. Se i canoni sono già stati pagati, è autorizzata la compensazione delle somme versate in eccesso con i canoni ancora da corrispondere.
4. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1,2 e 3 sono stimate nell'importo di euro 310.000,00 per l'anno 2021 e sono imputate agli stanziamenti del Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.

Art. 16

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021-2023 con la legge regionale (***Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione***).

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.